

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

UFFICIO DEL LAVORO

LEGISLAZIONE

sul lavoro delle donne e dei fanciulli

Modificazioni alle disposizioni del testo unico della legge e del regolamento riguardanti l'istruzione obbligatoria. — Istruzioni.



ERRATA-CORRIGE

Il R. D. di modificazione del testo della legge porta il numero 665; quello di modificazione del regolamento il numero 698.

Di questa rettifica occorre tener calcolo nella dicitura delle intestazioni dei due decreti, e nelle citazioni del primo di essi a pag. 7 (testata del libretto di lavoro), e di entrambi a pag. 10.

ROMA

OFFICINA POLIGRAFICA ITALIANA

1910

Regio Decreto 31 agosto 1910, n. 881 col quale sono stati modificati gli articoli 2 e 15 del testo unico (10 novembre 1907, n. 818) della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 1. — All'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è sostituito il seguente:

Art. 2.

(Art. 2 della legge 19 giugno 1902, n. 242, art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 416, e art. 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1910, n. 425).

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all'articolo 15, le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407.

È concesso un termine fino al 1° luglio 1912 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182 (1).

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento da scuole serali, festive, o private riconosciute.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso del presente articolo.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15 provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione mag-

Il numero è 407 come sopra.

giore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 2. — All'art. 15 del detto testo unico di legge è sostituito il seguente:

Art. 15.

(Art. 15 della legge 10 giugno 1902, n. 242, art. 9 della legge 7 luglio 1907, n. 416 e art. 4 della legge 3 luglio 1910, n. 425).

Entro sei mesi dalla promulgazione della legge 7 luglio 1907, n. 416, le norme per l'attuazione di essa saranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903, n. 41, in modo da formarne un testo unico da approvarsi con Reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio del lavoro.

Le successive modificazioni al regolamento entreranno in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Entro il mese di ottobre dell'anno 1910 il Governo, per l'applicazione della legge 3 luglio 1910, n. 425 modificherà le norme sull'adempimento dell'obbligo della istruzione contenute nel regolamento 14 giugno 1909, n. 442.

Regio Decreto 31 agosto 1910, n. 882, col quale sono stati modificati gli art. 4, 10, 12, 13, 14 del regolamento 14 giugno 1909, n. 442, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e il modello del libretto di lavoro ad esso allegato.

Art. 1. — Agli articoli 4, 10, 12, 13, 14 del regolamento 14 giugno 1909, n. 442, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 4.

Il libretto di lavoro sarà conforme al modello annesso al presente regolamento, e porterà allegati gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e un estratto di questo regolamento. Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell'articolo 2 del regolamento.

Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che erano già occupate in una azienda il giorno 1° luglio 1903, e che tuttora proseguono a rimanervi occupate. Queste, nel caso che si trasferiscano ad altra azienda, debbono munirsi del libretto, in conformità a quanto prescrive l'articolo 2 del testo unico della legge.

Art. 10.

I fanciulli ~~e le donne minorenni~~ che sono soggetti, per quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904, n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento e quello di frequenza delle classi elementari superiori esistenti nel Comune di loro residenza abituale, delle quali sia obbligatoria la frequenza ai sensi della legge suddetta, ancorchè le scuole del Comune non abbiano tutte il corso superiore completo a termini della legge stessa.

L'obbligo per i fanciulli residenti nelle frazioni ove esistono scuole istituite a norma dell'articolo 319 comma 2° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, rimane però limitato alla frequenza delle sole classi esistenti nelle scuole medesime, purchè sia superato l'esame di compimento.

I fanciulli che, raggiunta l'età di dodici anni, non abbiano superato l'esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette, debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole, affinchè possano uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Le norme saranno date ai Comuni dal Ministero dell'istruzione pubblica prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 12.

I fanciulli che ottennero il proscioglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli, i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 19 giugno 1902, n. 242, fino a tutto l'anno scolastico 1906-907, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13.

Gli industriali che già occupano fanciulli i quali sono tenuti a completare la istruzione a norma del 3° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge debbono, entro un mese dall'applicazione del presente regolamento, dichiarare al Comune dove risiede l'azienda, il quale ne farà annotazione sul libretto di lavoro, come renderanno possibile il completamento della istruzione entro il 30 giugno 1912.

Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e 1912 quegli industriali ripresenteranno al Comune il libretto dei fanciulli che non abbiano ancora ultimata la istruzione, perchè vi venga fatta l'annotazione dell'avvenuto aumento di istruzione del titolare, e della regolare frequenza della scuola, in base ai certificati scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale o al sindaco.

La misura di istruzione che i fanciulli già impiegati al lavoro devono conseguire è quella della scuola del Comune che ha rilasciato il libretto.

Nel caso in cui si constati la non continua e regolare frequenza della scuola, e per l'ultimo anno, nel luglio 1912, il mancato conseguimento di tutta la istruzione richiesta, purchè non ricorra l'applicazione del precedente art. 11, i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza devono procedere all'immediato ritiro del libretto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare.

Art. 14.

In applicazione del 5° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge, ai fanciulli non provvisti della istruzione richiesta e che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 11 e 12 del presente regolamento, sarà rilasciato il libretto di lavoro secondo le norme seguenti:

a) fino al 1° novembre 1910, tanto nei Comuni che hanno il corso elementare superiore, ancorchè incompleto, obbligatorio quanto in quelli che hanno il solo corso inferiore, a coloro che abbiano frequentato il corso inferiore e superato l'esame di compimento;

b) dal 1° novembre 1910, nei Comuni che hanno il corso superiore ancorchè incompleto, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano almeno iscritti alla 4ª classe;

c) dal 1° novembre 1911, nei Comuni che hanno la 5ª e la 6ª classe obbligatoria, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e che siano iscritti almeno alla 5ª; nei Comuni che hanno la sola 4ª classe ob-

bligatoria a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano già iscritti alla 4ª.

Dal libretto di lavoro devono risultare la misura di istruzione posseduta dal titolare al momento del rilascio, le dichiarazioni dell'industriale presso il quale va ad occuparsi e le successive annotazioni, in conformità a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Per la inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'ultimo capoverso dell'art. 13.

Art. 2. — Al modello del libretto di lavoro (Modello A) allegato al detto regolamento è sostituito il seguente:

Modello del libretto di lavoro

MODULO A.

Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli

(Legge 19 giugno 1902, n. 242; legge 7 luglio 1907, n. 416, legge 3 luglio 1910, n. 425 e R.R. D.D. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 881)

N.

Libretto di ammissione al lavoro.

rilasciato a
figli... di e
nat... in il 1
domiciliat... in

(1) Il fanciullo ha adempiuto..... negli anni..... all'obbligo della frequenza di tutti i corsi obbligatori della scuola del Comune di....., sua residenza, come risulta da certificato della autorità scolastica del detto Comune, in data.....

Inscritt... nel registro comunale delle donne minorenni e dei fanciulli il 19

NB. — Se la donna o il fanciullo non sono nati nel Comune in cui domandano di ottenere il libretto, devono presentare l'atto di nascita, da cui soltanto verrà desunta la dichiarazione di stato civile.

(1) L'adempimento dell'obbligo della istruzione deve essere dimostrato dai fanciulli di ambo i sessi e non dalle donne di 15 anni compiuti.

Nome e cognome di chi ha la patria potestà sulla donna minorenni o sul fanciullo (o di chi legalmente li rappresenta)
domicilio firma

Firma della donna minorenni o del fanciullo
Data della consegna del libretto



L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

(Dichiarazione di visita medica) }
(Dichiarazione del gerente l'azienda) } identiche.
(Estratto del testo unico della legge e del regolamento).

Art. 3. — Durante il periodo transitorio previsto dal 3° e dal 5° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge, per coloro che sono tenuti al completamento della istruzione, invece della formula contenuta nel modello del libretto di lavoro, allegato al regolamento 14 giugno 1909, n. 442, nota della prima pagina: " Nei casi di cui all'art. 13 del regolamento si sostituisce: L'industriale dichiara che il titolare del libretto completerà l'istruzione mediante la frequenza della scuola e che egli si assume l'obbligo di rendere possibile tale frequenza „ si useranno le seguenti dichiarazioni, le quali, per tutto il detto periodo, faranno parte integrante del modello di libretto e saranno ad esse aggregate, anche in foglio aggiunto:

Durante il periodo transitorio, per coloro che sono tenuti al completamento si usino le seguenti

Dichiarazioni di osservanza degli articoli 2, 3° e 5° capoverso, del testo unico della legge e 13 e 14 del regolamento.

All'atto di ammissione (per gli ammittendi)	}	cancellare secondo il caso
All'atto della presentazione del libretto per l'annotazione di cui all'art. 13, prima parte, del regolamento (per i già occupati) risulta dal certificato in data dell'autorità scolastica del Comune di che il titolare ha frequentato la scuola (diurna, serale, festiva, o privata riconosciuta) fino al corso, e che dovrebbe anche frequentare i corsi per completare la istruzione.		

L'industriale sottoscritto, il quale dichiara di occupare il fanciullo, si obbliga a rendere possibile il completamento entro il 30 giugno 1912, mediante la frequenza della scuola

. il . . . 191 . . .

Firma dell'industriale

.....
 esercente a
 l'industria

Il . . . luglio 191 . . . , l'industriale esercente in questo Comune l'industria , il quale dichiara di occupare il titolare di questo libretto, ha richiesta l'annotazione di cui all'art. 13, 1° capoverso, del regolamento.

Visto il certificato dell'autorità scolastica del Comune di , dal quale risulta che nel decorso anno scolastico il fanciullo ha frequentato il corso della scuola si dichiara adempito l'obbligo del completamento della istruzione, relativamente al decorso anno obbligo che continua a persistere per l'anno venturo tanto nei riguardi del fanciullo che dell'industriale

(oppure)	}	cancellare secondo il caso
e perciò si ritira il presente libretto, ordinando l'allontanamento dal lavoro del titolare fino al conseguito completamento.		

Il Sindaco

.....

Il luglio 191 . . . , l'industriale esercente in questo Comune l'industria , il quale dichiara di occupare il titolare di questo libretto, ha richiesto l'annotazione di cui all'art. 13, 1° capoverso, del regolamento.

Visto il certificato dell'autorità scolastica del Comune di , dal quale risulta che il fanciullo ha ultimata la frequenza della scuola ; riportando quindi il certificato di proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si dichiara adempito l'obbligo di completamento della istruzione, e perciò esonerati il fanciullo e l'industriale da ogni ulteriore obbligo in dipendenza della annotazione in data

(oppure)	}	cancellare secondo il caso
si ritira il presente libretto e si ordina l'allontanamento del titolare dal lavoro fino ad avvenuto proscioglimento.		

Il Sindaco

.....

**Norme per l'adempimento della istruzione
nei riguardi dell'ammissione e del mantenimento al lavoro.**

Circolare 1 ottobre 1910, n. 10, del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) ai prefetti, ispettori del lavoro, ingegneri delle miniere, ufficiali di polizia giudiziaria. — Ai sindaci, agli industriali ed operai.

Come ne fu data notizia dalla circolare 3 luglio scorso, n. 8, ai Prefetti e alle Autorità di vigilanza, colla stessa data venne promulgata una legge, la quale ha modificato l'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli nel senso seguente:

1°, il termine concesso dal terzo capoverso, per il completamento della istruzione dei fanciulli (maschi e femmine fino ai 15 anni) inadempienti occupati, è prorogato fino al 30 giugno 1912;

2°, durante il periodo luglio 1910-giugno 1912 è consentita l'ammissione al lavoro dei fanciulli, anche se non forniti di tutta la istruzione voluta dal secondo capoverso, purchè abbiano superato l'esame di compimento, e siano in possesso di una istruzione progressivamente maggiore, man mano che si avvicina la scadenza del periodo, e tale da assicurare, mercè la frequenza di scuole pubbliche o private, diurne, serali o festive, da effettuarsi dopo e durante l'occupazione nel lavoro, che essi alla scadenza del termine suddetto abbiano completata la istruzione mancante;

3°, sono esonerate le donne di 15 anni compiuti dall'obbligo di dimostrare l'adempimento della istruzione per potere ottenere il libretto di lavoro, e sono quindi esonerate quelle già occupate, benchè inadempienti, dall'obbligo assunto di completare la istruzione mancante.

Le modificazioni apportate all'art. 2 del testo unico della legge, ora sono state in esso introdotte, in virtù del R. D. 31 agosto 1910, n. 881.

* * *

In ossequio alla prescrizione fatta coll'art. 4 della legge 3 luglio 1910, oggi compreso nell'art. 15 del testo unico della legge, si è provveduto col R. D. 31 agosto 1910, n. 882, a modificare, colla massima sollecitudine, tutte quelle disposizioni del regolamento 14 giugno 1909, n. 442, che hanno riguardo alla adempimento degli obblighi di istruzione.

Il nuovo testo di quegli articoli del predetto regolamento sostituisce quello fino ad ora in vigore.

Anche il modello del libretto di lavoro ha subito modificazioni. Nel nuovo testo la parte che riguarda la dichiarazione di carattere generale di avvenuto adempimento dell'obbligo sostituisce la dichiarazione già scritta nel libretto, compresa la parte contenuta nella nota alla dichiarazione stessa. Le altre

modificazioni hanno riferimento al periodo transitorio concesso per il completamento della istruzione e per la ammissione al lavoro degli inadempienti, e avranno vigore per la sola durata di esso; e perciò vengono opportunamente aggiunte in foglio, che sarà aggregato al libretto per la sola durata di quel periodo.

* * *

Poche illustrazioni occorrono a chiarire la modificazione apportata al testo unico della legge, poichè le nuove disposizioni del regolamento ampiamente vi provvedono.

È sufficiente richiamare l'attenzione sulla disposizione che esonera le donne di oltre 15 anni dalla prova dell'adempimento della istruzione per ottenere il libretto di lavoro. Con essa non viene tolto alle donne dai 15 ai 21 anni l'obbligo tassativo di provvedersi del libretto di lavoro, seguendo tutte le formalità fino ad oggi prescritte e ora mantenute (art. 4 a 9 del regolamento); soltanto è tolto l'obbligo di dimostrare l'adempimento della istruzione.

Questo esonero dalla prova della istruzione ha avuto efficacia dal momento della applicazione della legge 3 luglio 1910, n. 425. E, per conseguenza, da quel giorno non solo non devesi più chiedere alcuna prova di conseguita istruzione alle donne di 15 anni compiuti, per il rilascio del libretto, ma anche per quelle di esse che fossero state già assunte al lavoro in dipendenza dell'art. 13 del regolamento 14 giugno 1909, n. 442, con obbligo di completare la istruzione mancante, è cessato il dovere del completamento. E così tanto quelle minorenni, quanto gli industriali che le hanno impiegate, sono esonerati dall'impegno assunto di frequentare le scuole le prime, di rendere possibile la frequenza gli altri.

* * *

È invece necessario illustrare le modificazioni apportate al regolamento e al modello del libretto, per assicurare l'esatto adempimento delle prescrizioni permanenti e transitorie circa l'adempimento degli obblighi di istruzione, sia per l'ammissione che per il mantenimento al lavoro.

Devesi premettere che in dipendenza delle modificazioni apportate al testo unico della legge sono stati eliminati nel regolamento i richiami alle donne minorenni nei riguardi dell'adempimento dell'istruzione, agli art. 10 e 12. E anche all'ultima parte dell'art. 4, poichè è venuto a cessare l'obbligo, anche per quelle già occupate al 1° luglio 1903 in un determinato stabilimento, che se ne allontanino per la prima volta, di sostituire alla dimostrazione dell'adempimento della istruzione la presentazione del certificato dell'industriale attestante la avvenuta continua occupazione da quell'epoca in poi.

Devesi altresì ricordare che la presente circolare modifica tutte le norme date con la circolare 25 ottobre 1909, n. 6, in quanto contraddicano a quelle che qui vengono dettate. E parimenti che debbono ritenersi abrogate quelle parti delle istruzioni date ai Comuni, agli industriali e agli operai, in estratto e in riassunto della circolare predetta, le quali hanno riferimento alle disposizioni ora mutate.

**

Per far conoscere anche a tutti i Comuni, agli industriali e agli operai quali siano le varianti alle predette istruzioni, sarà ampiamente diffusa fra di essi la presente circolare, che perciò viene inviata nel congruo numero di copie.

**

Il fanciullo, per poter ottenere il libretto di lavoro, deve aver superato l'esame di compimento e, se nella scuola istituita nel luogo di sua dimora vi sono dei corsi superiori dei quali sia obbligatoria la frequenza, deve averli frequentati tutti.

La scuola del luogo di dimora è quella del capoluogo del Comune per tutti i fanciulli che risiedono nel capoluogo stesso e anche negli aggregati di abitazione o in abitazioni isolate, circostanti al capoluogo, quando non costituiscano borgate o frazioni. Conseguentemente se nel comune le scuole non hanno tutte il corso obbligatorio completo, perchè si ritenga perfetto l'adempimento, occorre la frequenza di tutti i corsi obbligatori esistenti presso la scuola che ne ha maggior numero.

Per corsi obbligatori si intendono quelli inferiori, e nei comuni che debbono avere anche quelli superiori, i quali, a norma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, debbano essere frequentati per conseguire il proscioglimento dalla istruzione elementare, cioè quelli istituiti nei comuni e nelle città in cui esistono istituti di istruzione secondaria o nei comuni che hanno oltre 4000 abitanti di popolazione agglomerata, compresa nel raggio di due chilometri dal centro, non calcolando le frazioni e borgate (art. 321 della legge 13 novembre 1859 n. 3725).

Nelle borgate o frazioni nelle quali sia istituita una scuola a norma dell'articolo 319 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, l'obbligo si considera adempiuto pienamente quando siano stati frequentati tutti i corsi obbligatori della scuola, sempre che siasi superato l'esame di compimento. Questa scuola, a termini del citato articolo, è aperta nelle borgate o frazioni che, non potendo, a cagione della distanza o di altro impedimento, profittare della scuola del centro, abbiano oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso atti a frequentarla.

**

È da tener presente che, agli effetti della ammissione al lavoro, l'esonero da ogni ulteriore obbligo di frequenza delle scuole col compimento del 12° anno di età, come è ammesso dalla legge 8 luglio 1904 suddetta, non ha efficacia; sicchè il fanciullo che abbia compiuta l'età suddetta senza aver ultimato tutti i corsi obbligatori, è tenuto a frequentarli per poter ottenere il libretto, e il Comune deve ammetterlo ancora alla scuola non ostante che abbia superato l'età medesima.

*

Può avvenire che un fanciullo muti di residenza (o dimora) abituale dopo essere stato prosciolto dall'obbligo della istruzione, e richieda in seguito il libretto di lavoro al Comune di nuova dimora.

L'adempimento all'obbligo si accerta, per esso, coi seguenti criteri.

Se la misura di istruzione obbligatoria per la scuola del luogo di precedente residenza è maggiore di quella obbligatoria nella nuova residenza, l'istruzione conseguita dal fanciullo, purchè egli abbia ultimato tutti i corsi di quella scuola, è evidentemente più che sufficiente per considerarlo adempiente agli effetti della ammissione al lavoro.

Se il fanciullo non avesse frequentato tutti i corsi, anche per esserne stato esonerato in seguito al compimento dei 12 anni, egli dovrebbe, per potere ottenere il libretto, frequentare tutti quelli che non ultimò. Ma poichè in tale caso egli non si poteva considerare esonerato da ogni obbligo di istruzione, agli effetti del lavoro, quando lasciò la scuola, e quindi al momento in cui prese dimora nella nuova località era ancora tenuto all'adempimento, i corsi che sarà tenuto a frequentare saranno quelli esistenti ed obbligatori nel luogo di nuova dimora che non avesse dapprima frequentati, anche se presso la scuola di precedente residenza ve ne fossero di grado più elevato.

Se la misura della istruzione obbligatoria nel luogo di precedente residenza è inferiore a quella obbligatoria nella residenza nuova, la frequenza di tutti i corsi obbligatori avvenuta nella scuola della prima dimora esonera pienamente da ogni ulteriore obbligo, poichè quando si verificò il cambio di residenza si era già effettuato il proscioglimento. Ma se il fanciullo sia stato esonerato da ulteriore frequenza per aver compiuto il dodicesimo anno, ovvero abbia omesso per una ragione qualsiasi di ultimare tutti i corsi, egli è anche in questo caso, come nel precedente, tenuto a frequentare presso la scuola di nuova residenza quei corsi che gli restavano da ultimare presso la scuola precedente. E il Comune nel quale ora risiede è tenuto ad ammetterlo.

**

Durante il periodo transitorio, e cioè fino al 30 giugno 1912, queste norme soffrono delle eccezioni.

Il fanciullo può essere ammesso al lavoro anche se non fornito di tutta la istruzione obbligatoria impartita dalla scuola che egli era tenuto a frequentare. Ma non può consentirsi alcuna ammissione se non sia stato almeno superato l'esame di compimento. E inoltre l'ammissione è subordinata al possesso della misura di istruzione richiesta per ciascuno dei periodi nei quali è stato suddiviso col l'art. 14 del regolamento il biennio di transitorietà. E i Comuni debbono rigorosamente attenersi a tali prescrizioni, esigendo per il rilascio del libretto la presentazione di regolare certificato scolastico il quale attesti in modo non dubbio che il richiedente trovasi nella condizione voluta per quel momento in cui il libretto viene rilasciato.

**

Durante il primo dei periodi fissati dall'art. 14 (lettera a) è consentito il rilascio del libretto dietro la presentazione del solo certificato di compimento.

Questo primo periodo comprende il tempo corrente fra la applicazione del nuovo regolamento e il giorno 31 ottobre 1910. Trascorso questo giorno, l'aver superato l'esame di compimento è titolo sufficiente solo per l'ammissione di coloro che appartengono a località in cui non esistono classi superiori obbligatorie.

Si presenta quindi la necessità, che da parte di tutte le autorità locali, chia-

mate ad amministrare questa legge o a vigilare per la sua osservanza, si compia opera sollecita ed efficace per ottenere che nella prossima sessione autunnale di esami presso le scuole elementari di ogni comune possano conseguire il compimento il maggiore numero possibile di quei fanciulli, i quali abbiano arretrata la loro istruzione alla frequenza soltanto di tutto o parte del corso inferiore.

* *

L'ammissione al lavoro durante il biennio transitorio, dei fanciulli non provvisti di tutta la istruzione prescritta, è condizionata al completamento della istruzione mancante da effettuarsi dopo la ammissione stessa ed entro il biennio, cioè entro il 30 giugno 1912.

Ciò in grande parte si ottiene colla richiesta del possesso di una maggiore istruzione per l'ammissione, man mano che si approssima la scadenza del termine.

Ma viene maggiormente assicurato dalla prescrizione della frequenza continua e regolare della scuola durante lo stesso periodo.

La frequenza sarebbe stata difficile, se pure non impossibile, qualora si fosse prescritto che essa avesse luogo soltanto presso le scuole diurne, giacchè avrebbe importato l'allontanamento del fanciullo dal lavoro per parecchie ore di più giorni della settimana e di molti mesi dell'anno con grande disagio della industria.

Il legislatore ha perciò consentito che si consideri ugualmente efficace la frequenza e il proscioglimento delle scuole serali e festive, e anche delle scuole che gli industriali vogliono istituire nell'interno dei loro stabilimenti a vantaggio dei fanciulli che presso di essi lavorano.

L'ordinamento delle scuole serali e festive è determinato dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare.

L'ordinamento delle scuole private è anche esso preveduto da quella legge e da quei regolamenti. Ma queste scuole devono suffragare anche a speciali condizioni di ubicazione e di funzionamento che garantiscano nel modo più sicuro che dalla loro istituzione non possa in alcun luogo e in alcun momento scaturire la possibilità di violare le disposizioni fondamentali sulla durata del lavoro e dei riposi, che la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli vuole rigorosamente osservate. Quindi queste scuole, qualora siano istituite in uno stabilimento od opificio, oltre che corrispondere alle esigenze delle leggi sulla istruzione, debbono essere tenute in condizioni tali da rendere impossibile qualsiasi violazione delle disposizioni suddette. E indipendentemente dalle prescrizioni che, caso per caso, vengano fatte a tale scopo dagli ispettori del lavoro o dal Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) debbono sempre essere collocate e funzionare in locali privi di qualsiasi comunicazione interna coi locali nei quali i fanciulli vengono occupati al lavoro. Ed i fanciulli iscritti alla scuola non possono per qualsiasi motivo essere ammessi nei locali di lavoro nelle ore durante le quali la scuola funziona.

Tutti coloro, cui spetta vigilare per l'osservanza della legge, devono rigorosamente e frequentemente visitare queste scuole per accertare che, durante le ore di lezione, nessun fanciullo obbligato a frequentarle si trovi al lavoro.

* *

I certificati che l'autorità scolastica deve rilasciare a prova dell'adempimento degli obblighi di istruzione devono essere sempre presentati al Comune,

sia per il rilascio del libretto sia per le successive dimostrazioni di adempimento dell'obbligo di completamento di istruzione cui il fanciullo sia tenuto.

Il certificato deve essere presentato o dal titolare del libretto, o dall'industriale che lo occupa, i quali debbono procurarselo direttamente dall'autorità scolastica cui spetta rilasciarlo.

* *

L'accertamento di osservanza dell'obbligo, per i fanciulli ammessi al lavoro benchè inadempienti, di completare l'istruzione dopo l'ammissione e durante il biennio transitorio, è fatto mediante la presentazione dei certificati scolastici che la attestano e la dichiarazione scritta sul libretto di lavoro.

Il nuovo regolamento per facilitare tali dichiarazioni ha provveduto a modificare le formule contenute nel modello del libretto.

La formula per la annotazione di carattere permanente vale — anche durante il periodo transitorio — solo per coloro che si presentino muniti di certificato scolastico che attesti il pieno adempimento degli obblighi di istruzione al momento del rilascio del libretto.

Per tutti coloro che debbono essere assoggettati ad un completamento di istruzione dopo l'ammissione — ciò che si può verificare solo durante il biennio transitorio — si dovranno usare le altre formule di *dichiarazione* che appositamente sono state aggiunte nel libretto.

La prima di queste formule vale per il rilascio del libretto e per l'annotazione che su di esso deve venir fatta dal Comune, a cura dell'industriale, entro un mese dall'applicazione del regolamento.

La seconda vale per l'annotazione da farsi durante il periodo transitorio, prima che la istruzione da conseguirsi dal fanciullo sia raggiunta.

La terza si usa per la dichiarazione di completata istruzione.

Il Comune, all'atto della annotazione, cancella poi quella parte della dichiarazione che non risponde alla attestazione del certificato scolastico o alla condizione di fatto in cui trovasi il titolare in quel momento.

Appena eseguita la annotazione, il libretto è restituito all'industriale che lo ha presentato, salvo il caso in cui debba essere ritirato per inadempimento degli obblighi.

* *

Per l'inosservanza della prescrizione di conseguire il completamento della istruzione mancante mediante la frequenza delle scuole, ai fanciulli si applica la sola sanzione comminata dall'ultimo capoverso dell'art. 13 del regolamento, e cioè il ritiro del libretto, il quale importa l'immediato allontanamento dal lavoro.

Questa sanzione deve essere applicata appena risulta l'inadempimento sulla scorta del certificato scolastico. Al ritiro quindi provvede direttamente il Comune appena eseguita l'annotazione.

Il ritiro deve essere senza indugio partecipato agli ispettori del lavoro e agli altri funzionari del luogo incaricati della vigilanza.

Qualora il Comune non provveda al ritiro, esso avrà luogo a cura dei fun-

zionari di vigilanza ogni volta che, durante una ispezione, trovino un libretto contenente una dichiarazione da cui risulti l'inadempimento.

Perchè si possa applicare la sanzione occorre che risulti la mancata regolare frequenza della scuola per colpa o negligenza sia del fanciullo che dell'industriale. Quando la frequenza sia stata regolare, la sanzione non si applica anche se il risultato del corso scolastico compiuto non sia stato soddisfacente, e quindi non siasi di fatto conseguita una istruzione maggiore.

* *

L'industriale che non adempie all'obbligo di permettere o di rendere possibile la frequenza della scuola a coloro che vi sono tenuti, e l'industriale che non provveda a presentare nei termini stabiliti dall'art. 13 del regolamento i libretti al Comune per le volute annotazioni, cadono sotto la sanzione comminata dal secondo e dal terzo capoverso dall'art. 13 del testo unico della legge.

* *

Confido nell'azione efficace dei signori Prefetti, Sindaci e funzionari tutti addetti alla vigilanza per la migliore e maggiore applicazione della legge e del regolamento sulla scorta di queste istruzioni.

Il Ministro
RAINERI.